

I membri della Commissione, ai quali mi sono rivolto, mi risposero che ciò risulta evidente, e dalle discussioni tenute dalla Commissione che son consegnate nei suoi processi verbali, e dalla retta interpretazione dell'articolo 2 di questo disegno di legge che andiamo discutendo.

Sono io pure di questa opinione; ma siccome i verbali della Commissione non fanno parte del Codice, dobbiamo guardare se tale interpretazione risulti evidente da articoli del progetto.

Ecco quale sarebbe la disposizione che potrebbe invocarsi: « Art. 2, alinea 3. Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce quella più mite, per specie e per durata, stabilita dalle leggi posteriori pel reato definito nella sentenza. » Si potrebbe dire che quando la nuova legge calcola nel computo della pena anche il carcere preventivo, rende con ciò più mite la pena, ed in conseguenza delle disposizioni di quest'articolo, questo computo dovrebbe farsi; ma che male vi sarebbe se si introducesse in queste disposizioni del primo libro un articolo il quale valesse a fermare ineluttabilmente questo principio? Si è sollevata tante volte la questione se si debba o no computare al condannato il carcere preventivo, e oggi solamente tale questione viene risolta nel progetto. Ma si è sollevata anche un'altra questione; se cioè nell'intervallo del tempo necessario per produrre i rimedi legali, contro la sentenza, dovesse computarsi al condannato il tempo che trascorse dall'epoca del primo giudizio.

Ad onta di una deliberazione del Senato in una discussione relativa ad un'altra legge, e ad onta della opinione autorevolissima di molti giureconsulti, pur nondimeno noi abbiamo nel fatto questo stato di cose, che quando i ricorsi dei condannati non sono ammessi dalla Cassazione si computa la pena dal giorno in cui è stata pronunciata la sentenza: ove poi il ricorso del condannato sia ammesso e rinviato perciò ad un novello giudizio, non solo si è fatta questione, ma la maggioranza delle Corti ha ritenuto che la durata della pena debba incominciare dall'epoca in cui fu pronunciata la seconda sentenza. Pertanto abbiamo nel fatto che parecchi condannati hanno espiato quattro o cinque anni di pena, mentre la condanna era minore di questo tempo.

Vi sono domande di grazia avanzate appunto per questa ragione, per la ragione ripeto, che i condannati unendo il carcere preventivo e quello sofferto durante il ricorso in Cassazione, si trovano ad avere espiato una pena maggiore di quella inflitta loro dall'ultima sentenza. Ad onta di tutto questo, anche le loro domande di grazia fondate su questo motivo, sono state respinte.

Questo stato di cose adunque è tale che io sento il dovere di pregare l'onorevole ministro, non solamente a fare una dichiarazione, ma ad inserire in quest'ultima parte del progetto una disposizione per la quale si accertasse che l'articolo 42, ovvero, in genere, le disposizioni relative alla esecuzione della pena, sono applicabili, non solo ai reati perpetrati sotto l'impero di questo Codice, ma anche a quelli avvenuti anteriormente.

Io credo che sulla questione di diritto l'onorevole guardasigilli sarà certamente d'accordo con me, imperocchè la relazione ministeriale, come quella della Commissione, dichiara apertamente essere principio di giustizia, che quando si è trovato giusto un temperamento, questo si applichi non solo a coloro i quali furono giudicati posteriormente, ma anche a quelli che lo furono anteriormente.

Evidentemente qui non si tratterebbe di mitigazione di pena, nè di cambiamento d'indole di pena, ma si tratta unicamente d'esecuzione di pena: ed io non trovo detto in nessuna parte della legge che la deduzione del carcere preventivo si applichi a quelli che sono stati giudicati precedentemente.

Io quindi pregherei che si facesse finire una volta questa questione, perchè finalmente le leggi si fanno per produrre le loro pratiche conseguenze: se anche dopo fatto il Codice si dovesse novellamente questionare sull'interpretazione, quando si conosce già che la questione esiste tuttavia, io non saprei darmene ragione. Capisco del resto che questa ragione possa esistere, che io non abbia il diritto d'indagarla. In tal caso resti pure la codificazione come è. Ma la mia proposta avrebbe un effetto pratico, ed è questa la ragione per cui mi permisi di parlare, e pregherei l'onorevole ministro a volere assentire a che sia dilucidato questo punto.

PESSINA, *relatore*. Quanto alla proposta cui accenna l'onorevole Nanni, mi pare fuori di luogo il ricordare quella questione che fu fatta nei tribunali per rispetto al tempo da cui s'intende cominciare l'esecuzione delle sentenze; essa non ha nulla di comune con la proposta. Il desiderio dell'onorevole Nanni, con tanto acume e valore da lui esternato, è già soddisfatto, a sentir mio, dall'articolo 2 del progetto messo in relazione con quello che ferma doversi computare a beneficio del condannato il carcere sofferto. Non c'è penalità che s'infligga nel nuovo Codice dalla quale non debba essere difalcato il tempo del carcere che si è sofferto per custodia, prima di riportare la condanna.

È questo un principio limitatore di tutte le pene; e come tale è la pena sancita dalla legislazione posteriore; esso determina la pena che dovrebbe essere applicata al reato in specie. Epperò questo